



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

VI DIREZIONE - "AMBIENTE"

ORDINANZA N. 01/2023/DIR.

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO, IN CASO DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI, DEL TRATTO INIZIALE A VALLE DEL SENTIERO CODA DI VOLPE NELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PATTI (ME).

PREMESSO:

- Che la R.N.O. "Laghetti di Marinello" è stata istituita il 10 dicembre 1998 con decreto n° 745/44 della Regione Siciliana e affidata alla gestione dell'allora Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana di Messina);
- Che la Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello" è un'area naturale protetta ricadente nel Comune di Patti con una superficie di circa 400 ettari;
- Che all'interno della riserva sono consentite attività compatibili con le caratteristiche che sono proprie dell'ambiente protetto e la destinazione di zona "A" o zona "B" come da decreto istitutivo;
- Che tra gli ambienti di particolare pregio e interesse dell'area protetta oltre al sistema lagunare, estremamente mutevole, da cui deriva la denominazione della RNO vi sono, tra gli altri, gli habitat floro-faunistico, il promontorio roccioso col Santuario di Tindari e l'antico sentiero pedonale "Coda di Volpe" che collega i laghetti con esso;
- Che il sentiero Coda di Volpe, catastalmente identificato quale strada comunale, è da sempre percorso da pellegrini e visitatori per l'accesso ai luoghi di culto, archeologici e naturali di riserva.

PRESO ATTO che la parte terminale a valle del sentiero Coda di Volpe (per un tratto di circa ml.100,00), percorre un impluvio naturale alla base di un bacino idrografico di non modeste dimensioni.

VISTA la direttiva dell'Autorità di Bacino della Regione Siciliana ai sensi del R.D. n. 523/1904 "Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico. Situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi di alvei e aree golenali" approvata con D.S.G. n. 360/2023 del 30.05.2023, pervenuta a quest'Ente con prot. n.18474/23 del 30.05.2023, che, per la questione di cui alla presente, testualmente recita: *"... I così detti "guadi", sono spesso rinvenibili in corrispondenza di corsi d'acqua a regime torrentizio (tipico della maggioranza di corsi d'acqua della nostra regione) che rimangono asciutti in buona parte dell'anno ma sono sommersi dalle acque in occasione del transito di portate idriche*

sussequente ad eventi piovosi. In definitiva, l'esistenza e l'utilizzo di tali opere fa sì che le aree dalle stesse interessate siano oggi sede di particolare rischio per la pubblica e privata incolumità. Inoltre, l'improprio invito ad attraversare a guado un corso d'acqua, specie se in prosecuzione di viabilità comunali, oltre che costituire occupazione abusiva di Demanio idrico, configura situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. I conseguenti danni a persone o cose trascinate dalla corrente idraulica, sono ascrivibili esclusivamente al soggetto che ha realizzato e mantenuto nel tempo l'uso dell'impropria viabilità in alveo.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

- *considerato che non è ammissibile l'utilizzo degli alvei dei corsi d'acqua e delle aree golenali per la realizzazione di vie d'accesso o di guadi;*
- *considerato che le aree di alvei e golene sono destinate esclusivamente al deflusso delle acque;*
- *ritenuto che l'accesso alle proprietà limitrofe ai corsi d'acqua o ad aree comunque vicine deve avvenire in condizioni di sicurezza idraulica tramite attraversamenti all'uopo autorizzati;*
- 1) *I Comuni, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo del territorio, dovranno:*
 - *accertare l'esistenza o meno, nel territorio di propria competenza, di infrastrutture di tipologia ascrivibile a quelle in precedenza descritte, comunicando gli esiti di tali accertamenti a questa Autorità di Bacino specificando, con relazione e planimetrie, la posizione, le caratteristiche e la finalità cui dette infrastrutture assolvono;*
 - *accertare l'identità dei soggetti che hanno realizzato i manufatti come sopra riscontrati e darne comunicazione a questa Autorità di Bacino;*
 - *provvedere a trasmettere a questa Autorità di Bacino, qualora siano essi stessi responsabili della realizzazione e tenuta delle predette opere, eventuali autorizzazioni ottenute, ai sensi del R.D. 523/1904, per la loro costruzione e mantenimento;*
 - *adottare sistemi di allarme e/o di avviso (cartellonistica, semafori, sirene, ecc.) che inibiscano l'utilizzo delle infrastrutture in argomento (piste e guadi) in caso di previsioni meteo che portino alla emanazione di allerta gialla o arancione o rossa (dell'adozione di tali misure dovrà esserne data comunicazione anche a questa Autorità di Bacino ed alla Prefettura territorialmente competente);*

CONSIDERATO che la sopracitata parte di sentiero rientra nella casistica citata nella direttiva de quo;

PRESO ATTO

- che gli effetti degli attuali mutamenti climatici ed il conseguente regime di piogge che ne deriva hanno aggravato gli effetti di fenomeni di piena dei corsi d'acqua che passano, repentinamente anche nel giro di poche ore, da regimi di magra a regimi di piena straordinaria;
- che la presenza di viabilità locale, che attraversa impropriamente corsi d'acqua, espone la popolazione coinvolta a gravissimi rischi per la propria incolumità.
- Che anche la presenza di delimitazione laterale (con steccato in legno) induce la popolazione al transito, esponendola a gravissimi pericoli soprattutto in caso di piene improvvise ed imprevedibili.

CONSIDERATO

- che è opportuna la rimozione dello steccato in alveo in quanto la presenza di manufatti possono costituire causa concorrente all'accumulo di corpi estranei che determinano ostruzioni e/o restringimenti della sezione idraulica.
- che l'impluvio in questione fa parte di un corso d'acqua a regime torrentizio (tipico della maggioranza di corsi d'acqua della nostra regione) che, pur rimanendo asciutto in buona parte

dell'anno, in coincidenza di eventi piovosi improvvisi e/o abbondanti è interessato da portate idriche consistenti con trasporto di importanti quantità di detriti, con particolare rischio per la pubblica incolumità.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, PRESO ATTO E CONSIDERATO,
il sottoscritto Ing. Giovanni Lentini, n.q. di dirigente reggente la VI Direzione "Ambiente" della Città Metropolitana di Messina

ORDINA

in ottemperanza alla direttiva ai sensi del R.D. 523/1904 e alle note dell'Autorità di Bacino prot. n. 12462 del 24/09/2020 e prot. n.13436 del 30.05.2023, l'interdizione all'attraversamento del tratto di "sentiero pedonale" in alveo e l'apposizione di idonea cartellonistica che ne inibisca l'utilizzo in caso di avverse previsioni meteo, del tratto iniziale a valle del sentiero denominato Coda di Volpe nella R.N.O. "Laghetti di Marinello", ricadente nel territorio del comune di Patti (Me);

DISPONE

- **la rimozione urgente dello steccato presente nella parte di alveo (circa ml.100,00 del tratto terminale del sentiero Coda di Volpe);**
- **lo spostamento della cartellonistica di inizio sentiero nella parte a monte più prossima al di fuori delle sezioni idrauliche degli impluvi.**

AFFIDA

agli organi di Polizia Municipale dei comuni interessati e al servizio di sorveglianza delle aree protette della Città Metropolitana di Messina, il controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

Si evidenzia comunque che, nei tratti di alveo in cui persistono situazioni di rischio per la pubblica incolumità, compete, tra l'altro, al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico e l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

AVVISA

- che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Il Dirigente Reggente
Ing. Giovanni LENTINI

